

come sia sorta una discussione fra il municipio di Maglie e le regie finanze, come questa discussione abbia minacciato già di tradursi innanzi ai tribunali, e come per evitare cotesta discussione giuridica si sia inteso un componimento, in virtù del quale resta intanto conservato al municipio di Maglie il reddito di questa donazione, soddisfacendo esso alle condizioni della donazione Capece.

Se le cose sono così, io non posso oppormi a che si impedisca un litigio fra l'amministrazione dello Stato ed un comune. Ma per impedire cotesto litigio, è egli forse nelle attribuzioni nostre il venire a sanzionare per legge ciò che il potere esecutivo deve compiere esso, osservando le formalità che le leggi amministrative decretano, assumendone desso tutta intera la responsabilità? Certo non si può far sancire dal Parlamento un atto che deve essere nelle attribuzioni del Governo.

L'atto fra il Ministero e il municipio di Maglie per me non può avere altra portata che d'una transazione, la quale interviene per evitare una lite. La proposta di legge vuol far sancire una transazione in virtù della quale le finanze dello Stato restano esonerate dai pesi dei quali il comune di Maglie rimarrebbe onerato, assumendo esso la dotazione di Capece.

Ma questa transazione può e deve essa apprezzarsi e approvarsi dal Parlamento? Per me è un fatto nuovo che il Parlamento sia chiamato ad approvare una transazione.

La legge dell'amministrazione dello Stato determina i modi con cui le leggi si compongono, i modi inoltre con cui le transazioni si fanno; il Parlamento non può amministrare, non deve esaminare titoli, interloquire in sì fatte discussioni.

**DE DONNO.** Domando la parola.

**MASSA.** La proposta di legge forse si vorrebbe sotto altro aspetto considerare come alienazione, che lo Stato faccia, mediante l'accollo di determinati pesi al municipio di Maglie; ma anche considerando la proposta come involgente alienazione, non è al Parlamento che si debbe ricorrere. Egli è il potere esecutivo che deve esaminare le cose e assumere la responsabilità della determinazione che crederà più conforme agli interessi dello Stato ed al rispetto alla giustizia.

Però il Parlamento male può addentrarsi in questa speciale discussione ed apprezzare i singoli atti e gli oneri e i vantaggi delle finanze dello Stato, massime quando la proposta ci viene così senza alcuna giustificazione dei fatti, senza che noi ci possiamo rendere sufficientemente capaci della convenienza nè per le finanze dello Stato, nè pel municipio di Maglie.

Come alienazione, la Camera approva la vendita di beni demaniali, ed io per beni demaniali non credo si possano, nè si debbano qualificare che quei beni che sono destinati a fruttare a favore dello Stato, e fanno parte del bilancio. Ma quei beni che non sono destinati ad entrare nel demanio dello Stato, quei beni i quali hanno una speciale destinazione, i cui redditi

sono riserbati ad uno scopo speciale, questi, secondo le leggi nostre, non fanno parte del demanio dello Stato...

**REGNOLI.** Domando la parola.

**MASSA...** la loro alienazione non è soggetta alla sovrannità di una legge.

Sotto qualunque aspetto pertanto si voglia la cosa considerare, io penso che la Camera debba guardarsi bene di non aprire una via pericolosa. È certo che domani verrebbero i deputati di molti altri collegi a chiedervi di terminare per legge questioni che si agitano coll'amministrazione dello Stato, e che sono riservate o al potere giudiziario, o al potere esecutivo, il quale deve scioglierle sotto la propria responsabilità.

Egli è perciò che non avendo noi dati sufficienti per apprezzare la convenienza di questa proposta, la quale, sia che si consideri come una transazione, sia che si riguardi come una convenzione, non può essere nelle attribuzioni del Parlamento; anzi considerandola eziandio come una alienazione non ispetta al Parlamento il decretarla perchè non si tratta di beni appartenenti al demanio dello Stato nel senso che siano incorporati al demanio onde far fronte alle spese generali: per queste ragioni di convenienza e di separazione delle attribuzioni del Parlamento da quelle del potere giudiziario ed esecutivo, io prego la Camera di non voler approvare la proposta di legge dell'onorevole De Donno, di non aprire la via ad un precedente che potrebbe essere troppo pregiudizievole alle nostre discussioni ed alla cosa pubblica stessa.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domando la parola.

Non darò che un semplice schiarimento di fatto. Il reddito netto dei beni di cui si tratta fu riconosciuto essere di lire 7000 circa: il peso a cui si sottostava era di provvedere e mantenere un istituto e ginnasio completo.

Il ministro si decise quindi di addivenire al presente contratto appunto perchè gli pareva che il peso fosse maggiore del reddito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Regnoli ha la parola.

**REGNOLI.** Io non entrero nella questione così ampiamente, come c'è entrato poc'anzi l'onorevole Massa: però non posso convenire con lui sulla distinzione che egli faceva circa i beni demaniali e circa gli altri diritti che il Governo potrebbe avere sopra un reddito qualunque.

Io credo che questa distinzione sia troppo vaga; credo che quando il Governo ha un capitale, una proprietà, è libero di disporre de' suoi redditi, salvo le modificazioni che, come nei beni di un cittadino qualunque, può portarvi una convenzione o un altro titolo qualunque.

Ma sorvolo su questa questione, che altri potrà trattare meglio di me.

Ciò su cui desidero che la Camera porti la sua attenzione, è la massima gravissima e generale che l'onorevole Massa ha posto in campo in questa occasione, sebbene incidentalmente.